



COMUNE DI CESANO BOSCONO

---

# REGOLAMENTO

## COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

---

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18 febbraio 2016



# COMUNE DI CESANO BOSCONO

UFFICIO CENTRALE RISORSE UMANE

---

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### REGOLAMENTO SPECIALE

## COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

*(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)*

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.lgs. 12/04/2006, n. 163, come introdotti dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.

## **ART. 2 - PRINCIPI GENERALI**

1. Le somme destinate alla corresponsione del compenso incentivante, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 1 aprile 1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004.
2. I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1 aprile 1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, e sono riportati nel presente regolamento come previsto dal comma 7-ter dell'art. 93 del D.lgs. 163/2006.

## **ART. 3 - ASSICURAZIONE ED ISCRIZIONE AGLI ALBI**

1. Il Comune, qualora affidi l'incarico di progettazione ad un proprio dipendente, si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale e la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/2006, con le modalità previste dalla normativa vigente. L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi per colpa, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, che è posta a carico del dipendente stesso.
2. I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo.

## **ART. 4 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

Il riferimento al personale interno, secondo l'organigramma vigente, può estendersi anche ad altri uffici dell'amministrazione.

2. L'affidamento, a tecnici esterni all'ente, della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché dello svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione può avvenire in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
3. Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, i progetti redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. Ai sensi dell'art. 253, comma 16, dello stesso D. Lgs. 163/2006, i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

#### **ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. I progetti di lavori pubblici e opere da ammettere all'incentivazione devono avere i caratteri definiti dall'art. 93 del D.lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa.
2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento:
  - a) la progettazione di nuove realizzazioni di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico e nello specifico tutti gli interventi previsti nel programma triennale (e nei suoi aggiornamenti annuali) di cui all'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - b) la progettazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche e/o d'uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
  - c) la redazione di varianti ai progetti di lavori ed opere pubbliche, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione;
  - d) i lavori da eseguirsi in economia purché supportati da relativa progettazione esecutiva;
  - e) i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa.

3. L'erogazione dell'incentivo non spetta:

- a) per gli appalti di manutenzione ordinaria;
- b) per i lavori svolti in economia che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici;
- c) per la redazione di atti di pianificazione territoriale.

#### ART. 6 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale viene fissata con la seguente formula:

$$p = \frac{(k + z)}{2} \%$$

Dove:

**P** = è la percentuale unica da applicare per la costituzione del fondo

**K** = è la fascia di valore dell'opera, da calcolarsi sull'importo indicato a base d'asta (iva esclusa):

2,00%	opere con un valore a base d'asta da	0	a	250.000 €
1,88%	"	250.001	a	500.000 €
1,76%	"	500.001	a	750.000 €
1,64%	"	750.001	a	1.000.000 €
1,52%	"	1.000.001	a	1.500.000 €
1,40%	"	oltre		1.500.001 €

**Z** = è il coefficiente che rappresenta la complessità dell'opera. Il suo valore è così parametrato:

2,50	progettazione di elevata complessità
2,25	progettazione di opere minori
2,00	manutenzione straordinaria

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui sopra sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

## ART. 7 - SUDDIVISIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente articolo, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

## ART. 8 - RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80% DEL FONDO

1. La quota di fondo dell'80%, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati (escluso il personale con qualifica dirigenziale), per ciascuna opera o lavoro, come segue:

Tipologia di personale	Tipologia di incarico	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	Incarico di Responsabile unico del procedimento	14%
Tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati (e loro collaboratori); Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Incarico per la progettazione preliminare	4%
	Incarico per l'assistenza alla progettazione preliminare	2%
	Incarico per la progettazione definitiva	8%
	Incarico per l'assistenza alla progettazione definitiva	4%
	Incarico per la progettazione esecutiva architettonica	10%
	Incarico per la progettazione esecutiva strutturale	6%
	Incarico per l'assistenza alla progettazione esecutiva	7%
	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%
Personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza	Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione	8%

in fase di esecuzione	Incarico di direttore dei lavoratori edili	10%
	Incarico di direttore dei lavori in cemento armato	6%
	Incarico per l'assistenza alla direzione lavori	7%
Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione	Incarico di collaudatore	3%
Collaboratori amministrativi che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento	Incarico di supporto amministrativo al Responsabile unico del procedimento	6%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>

2. Qualora alcune tipologie non fossero esplicitamente realizzate ma accorpate o riconducibili ad altre, le percentuali si sommano (es.: progetto definitivo/esecutivo, progettazione architettonica/strutturale, ecc...).
3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabella di cui sopra, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
4. Qualora una tipologia di incarico non sia prevista all'interno dell'opera, la relativa percentuale andrà ridistribuita tra i dipendenti interessati in maniera proporzionale ai valori già previsti.
5. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, le relative percentuali di cui alla tabella al punto 1 riferite alle prestazioni esternalizzate non saranno liquidate e andranno a costituire economia di spesa.

#### **ART. 9 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA**

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale dal Responsabile di vertice della struttura a cui l'opera è affidata, ovvero dal Segretario Generale qualora il Responsabile di vertice, a qualsiasi titolo, sia tra i destinatari dell'incentivo stesso.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, sentito il responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, sentito il responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
4. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle relative norme regolamentari.
5. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di vertice, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.  
In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
2. Nel caso in cui il Responsabile di vertice fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dello stesso, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Segretario Generale.
3. La liquidazione verrà effettuata in relazione alle seguenti fasi progettuali:

##### ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE

10% Responsabile unico del procedimento

100% Incaricato della progettazione preliminare

100% Incaricato dell'assistenza alla progettazione preliminare

10% Incaricato per il supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento

##### ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

10% Responsabile unico del procedimento

100% Incaricato della progettazione definitiva

100% Incaricato dell'assistenza alla progettazione definitiva  
10% Incaricato per il supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento

ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

20% Responsabile unico del procedimento  
100% Incaricato della progettazione esecutiva  
100% Incaricato dell'assistenza alla progettazione esecutiva  
100% Incaricato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  
20% Incaricato per il supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento

AL TERMINE DEI LAVORI

50% Responsabile unico del procedimento  
100 % Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione  
100 % Incaricato della direzione lavori  
100% Incaricato dell'assistenza alla direzione lavori  
50% Incaricato per il supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento

AL COLLAUDO

10% Responsabile unico del procedimento  
100 % Incaricato del collaudo  
10% Incaricato per il supporto amministrativo al Responsabile Unico del procedimento

Qualora si procedesse all'accorpamento di alcune fasi di lavoro qui individuate, quali ad esempio le tre fasi progettuali, la liquidazione verrà effettuata in un'unica soluzione al termine della fase stessa.

4. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota attribuita al responsabile unico del procedimento e le quote eventualmente previste a favore del personale amministrativo, saranno liquidate ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
5. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti incaricati, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.
6. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. L'importo dell'incentivo, calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 11 - RIDUZIONE DELLE RISORSE CONNESSE ALLA SINGOLA OPERA**

1. Qualora, nella fase di esecuzione, vengano disposte sospensioni dei lavori per la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/06, ovvero vengano accordate proroghe del termine dei lavori per effetto delle medesime varianti, la somma da accontare per la

costituzione del fondo relativa alla fase di esecuzione di quell'opera è ridotta di un importo pari al 1% della somma stessa per ogni mese intero di incremento dei tempi di realizzazione, con il limite massimo del 12%.

2. Qualora, nella fase di esecuzione, si renda necessaria la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/06, che comportino incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta offerto, la somma da accantonare per la costituzione del fondo relativa a quell'opera è ridotta di una percentuale pari all'incremento della spesa accertata con la perizia di variante.

#### **ART. 12 - DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.
2. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 163/2006, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

#### **ART. 13 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere svolte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006).
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Redatto dall'Ufficio Risorse Umane e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18 febbraio 2016.